

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – CREMONADETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 317 DEL 16.10.2023 PROT. N. _____

OGGETTO: Registro delle Imprese e Sportello Imprese Artigiane – Assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società con PEC non valide: “congelamento” delle PEC invalide ed invito alle società degli allegati elenchi affinché comunichino il proprio domicilio digitale valido all'ufficio del registro delle imprese.

IL SEGRETARIO GENERALE/IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Letti gli articoli 31, 33, 34 e 35 dello Statuto Camerale;
- Letta la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Letto l'articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009 – così come modificato dall'articolo 37 del d.l. n.76 del 16.7.2020, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscriverne il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) nel registro delle imprese, indirizzo che deve essere esistente, esclusivo e valido;
- Considerato che l'ufficio ha verificato l'esistenza di società aventi sede nel territorio provinciale, non soggette a procedure concorsuali e non candidate a procedure di cancellazione d'ufficio in base all'articolo 2490 c.c. e all'articolo 3 del DPR 247/2004, con PEC rispettivamente revocate, inesistenti, multiple cioè assegnate a più imprese ovvero corrispondenti ad indirizzi di professionisti;
- Preso atto che la società INFOCAMERE SCPA ha fornito gli allegati elenchi per un totale di complessive n. 1.209 società che non hanno un domicilio digitale valido iscritto nel registro delle imprese, non sono soggette a procedure concorsuali e non risultano candidate a procedure di cancellazione d'ufficio in base al predetto articolo 16 e segnatamente:
 - * 1.096 PEC revocate, di cui all'elenco A);
 - * 6 PEC inesistenti, di cui all'elenco B);
 - * 94 PEC multiple perché condivise fra più imprese, di cui all'elenco C), che non contempla le imprese ultime assegnatarie della PEC multipla in quanto legittimate a mantenerla;
 - * 13 PEC multiple perché condivise con professionisti, di cui all'elenco D);
 elenchi allegati alla presente determinazione e costituenti sue parti integranti e sostanziali;
- Posto la mail in data 28 giugno 2023 – ns. prot. n. 14811 in pari data – con cui i 2 Giudici del Registro hanno espressamente autorizzato il Conservatore a cancellare in loro vece i domicilia digitali invalidi, provvedendo a “congelare” dapprima tramite il CRUSCOTTOPEC INFOCAMERE tutte le PEC invalide e, alla scadenza del termine di cui al successivo capoverso, cancellando massivamente le stesse sempre mediante lo stesso gestionale INFOCAMERE ;
- Ritenuto opportuno – nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa – che sia comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione del domicilio digitale alle suddette società al fine di permettere loro l'eventuale regolarizzazione, similmente a quanto espressamente stabilito e già fatto per le imprese individuali dalle proprie norme specifiche;
- Letto l'articolo 8, comma 3, della legge n. 241/1990 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*, il cui utilizzo è stato confermato sempre per le vie brevi dai 2 Giudici del Registro del Tribunale di Cremona in caso di pubblicazione di provvedimenti amministrativi dell'ufficio registro imprese aventi numerosi destinatari;

- Letta altresì legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione *online* sul sito istituzionale, e preso atto che l'Albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;
- Vista la comunicazione di Unioncamere n. 11514 del 23 maggio 2022, che evidenzia alle Camere di Commercio la possibilità di comunicare l'invito alle società – quando le stesse siano particolarmente numerose – mediante pubblicazione sul sito camerale, secondo quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 della legge n. 241/1990 e quanto disposto dalle linee guida camerali;
- Considerate le linee guida della procedura – approvate con determinazione commissariale n. 88 del 30 giugno 2022 – relative alla assegnazione del domicilio digitale alle imprese e società inadempienti all'obbligo di comunicazione dello stesso – le quali appunto prevedono che l'inizio della procedura in questione avvenga con determinazione dirigenziale che stabilisca:
 - a) l'affissione della determinazione dirigenziale di avvio del procedimento e degli allegati elenchi, per 15 giorni all'albo camerale, con valenza anche di comunicazione di avvio del procedimento;
 - b) l'invito – contenuta nel dispositivo della determinazione dirigenziale – ai legali rappresentanti delle società a provvedere alla comunicazione del proprio domicilio digitale entro il termine di 30 giorni decorrente dal quindicesimo giorno di affissione per i legali rappresentanti delle società di cui ai predetti elenchi;
 - c) la diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione sostitutiva dei domicili digitali mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web camerali, mediante il sistema CRM e mediante apposita comunicazione alle associazioni di categoria e agli ordini professionali interessati;
 - d) l'archiviazione automatica del procedimento d'ufficio, se la società comunichi il proprio valido domicilio digitale;
 - e) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), l'iscrizione d'ufficio massiva mediante apposito gestionale INFOCAMERE alle società inadempienti di *“un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580”* (articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008);
- f) l'irrogazione ai legali rappresentanti delle società inadempienti della sanzione di cui all'articolo 2630 c.c. in misura raddoppiata ;
- tutto ciò premesso;

DETERMINA

- di approvare gli allegati elenchi:
 - A) relativo alle società con PEC revocata;
 - B) relativo alle società con PEC inesistente;
 - C) relativo alle società con PEC multipla perché condivisa tra più imprese;
 - D) relativo alle imprese individuale con PEC multipla perché condivisa con professionisti; quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

- di provvedere al congelamento massivo di tutte le PEC invalide di cui ai predetti elenchi;
- di disporre l'affissione della presente determinazione e degli allegati elenchi all'albo camerale per 15 giorni e la sua pubblicazione per complessivi 45 giorni nell'apposita sezione *Domicilio Digitale* del sito camerale;
- di attribuire alla presente determinazione la valenza di comunicazione di inizio del procedimento per tutte le società di cui agli allegati elenchi;
- di invitare i legali rappresentanti delle società di cui agli allegati elenchi a provvedere alla comunicazione di un domicilio digitale valido, esistente ed esclusivo entro il termine di 30 giorni decorrente dal quindicesimo giorno di affissione nell'albo camerale della presente determinazione;
- di disporre altresì la diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web camerale, mediante il sistema CRM e mediante apposita comunicazione alle associazioni di categoria e agli ordini professionali interessati;
- di procedere all'archiviazione automatica del procedimento d'ufficio per tutte quelle società che comunichino il proprio domicilio digitale;
- decorsi inutilmente i termini assegnati, come da espressa autorizzazione dei 2 Giudici del Registro, di cancellare massivamente tutte le PEC invalide non sostituite;
- di provvedere con apposita e successiva determinazione all'assegnazione massiva d'ufficio del domicilio digitale a tutte le società rimaste inadempienti, con contestuale irrogazione ai loro legali rappresentanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste *ex lege*;
- di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Cremona, 16 ottobre 2023

**IL SEGRETARIO GENERALE
IL CONSERVATORE DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE
dottoressa Maria Grazia Cappelli**



ANNULLATO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 2, D.Lgs n.82/2005)

Il sottoscritto Gabriele Zambelloni, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento informatico che precede, formato da n.ro 4 pagine (quattro) e' conforme al documento analogico originale da cui e' tratto che e' detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 3254 - Protocollo - Archivio

CCIAA_CREMONA

Gabriele Zambelloni